

Allegato alla deliberazione n. 635 del 08 maggio 2015

CRITERI E MODALITÀ PROCEDURALI PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI IN APPLICAZIONE DELL'ART. 10 TER DELLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 1989 N. 30, INTRODOTTI DALL'ART. 1 DELLA LEGGE REGIONALE 1 AGOSTO 1994 N. 37.

ART. 1 - Requisiti per la partecipazione

Possono presentare domanda di contributo i laureati residenti in Valle d'Aosta che abbiano conseguito la laurea magistrale (anche a ciclo unico) o il diploma di specializzazione o il dottorato di ricerca presentando una tesi o un lavoro di ricerca ad essa assimilabile sulla Valle d'Aosta ovvero su un argomento di interesse regionale.

Sono ammessi a contributo solo le tesi o i lavori di ricerca ad esse assimilabili che siano stati discussi non oltre i due anni accademici anteriori a quello in corso alla data di presentazione della domanda.

Il contributo è concesso una sola volta nel corso di tutta la carriera universitaria del candidato.

ART. 2 - Domanda di contributo

L'istanza di contributo deve essere presentata all'Assessorato competente in materia di istruzione redatta su apposito modulo predisposto e corredata di:

- copia della tesi o del lavoro di ricerca ad essa assimilabile, se possibile anche in formato digitale;
- certificato attestante il conseguimento del titolo o sua autocertificazione (prevista dal modulo di domanda);
- certificato di residenza o sua autocertificazione (prevista dal modulo di domanda).

Le istanze possono essere presentate in qualsiasi giorno lavorativo e partecipano alla concessione dei contributi nei limiti dello stanziamento di bilancio relativo all'anno di presentazione.

Sarà data la possibilità di presentare le domande di contributo utilizzando il modulo disponibile on-line.

ART. 3 - Commissione

Una commissione è incaricata di fornire il proprio motivato parere in ordine alla riferibilità, sotto il profilo dei contenuti, dei lavori presentati ad argomenti sulla Valle d'Aosta ovvero ad argomenti di interesse regionale.

La commissione segnala all'Assessore gli elaborati che, per il loro contenuto, siano ritenuti meritevoli di eventuale pubblicazione.

La commissione, nominata con decreto dell'Assessore competente, è composta dal dirigente della struttura competente o suo delegato e da personale regionale laureato designato dall'Assessore. Per particolari argomenti la commissione può chiedere di avvalersi del parere di esperti nominati ad integrazione della commissione stessa.

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un impiegato in servizio presso la struttura competente.

ART. 4 - Esame delle domande

Gli uffici della struttura competente provvedono all'istruttoria verificando il possesso dei requisiti e della regolarità delle istanze di cui agli articoli 1 e 2 ai fini dell'ammissione all'esame da parte della commissione.

La commissione procede quindi all'esame delle tesi e dei lavori di ricerca ad esse assimilabili al fine di valutare se l'argomento trattato sia riferibile, sotto il profilo dei contenuti, alla Valle d'Aosta ovvero a materie di interesse regionale ed esprime il proprio motivato parere.

L'interesse regionale, in particolare, ricorre a condizione che sussista un adeguato collegamento con la Valle d'Aosta, argomentato all'interno della tesi o del lavoro di ricerca ad essa assimilabile.

ART. 5 – Esclusioni

Sono esclusi dal contributo i richiedenti che abbiano presentato tesi o lavori di ricerca ad esse assimilabili su un argomento non vertente sulla Valle d'Aosta o che la commissione abbia ritenuto non essere di interesse regionale, come sopra definito, e che in particolare:

- a) pur avendo utilizzato un campione valdostano o pur investendo un obiettivo interesse dal punto di vista scientifico, montano o di altro genere, contengano un'analisi avente validità universale e generale, senza collegamento alcuno o peculiare con la specificità valdostana,
- b) si caratterizzano per il fatto che la parte concernente la Valle d'Aosta è poco o per nulla rilevante nell'economia generale della tesi o del lavoro di ricerca;
- c) non abbiano riferimenti alla realtà valdostana.

Sono esclusi inoltre dal contributo i richiedenti che:

- non siano in possesso dei requisiti richiesti;
- non abbiano compilato in ogni sua parte l'apposito modulo;
- non abbiano allegato la documentazione richiesta;
- abbiano già percepito il contributo di cui alla presente deliberazione.

ART. 6 - Formazione della graduatoria

Nel caso in cui lo stanziamento di bilancio non sia sufficiente alla copertura delle liquidazioni di tutte le richieste ammesse al contributo, sarà stilata una graduatoria nella quale i diplomi di specializzazione ed i dottorati di ricerca precederanno nell'ordine le lauree magistrali (anche a ciclo unico).

I diplomi di specializzazione ed i dottorati di ricerca saranno ordinati secondo il voto ottenuto nel conseguimento del titolo utile per l'accesso al corso di specializzazione o di dottorato (laurea magistrale, anche a ciclo unico)

Le lauree magistrali (anche a ciclo unico) saranno ordinate secondo il voto finale di laurea dal più elevato al più basso. A parità di merito la preferenza sarà determinata dalla media dei voti degli esami sostenuti per il corso cui la tesi si riferisce. Ad ulteriore parità di merito la preferenza sarà determinata dalla votazione conseguita all'esame di stato conclusivo del corso di istruzione secondaria di secondo grado.

A parità di merito, in tutti i casi sopra detti, sarà data priorità allo studente che redige il lavoro in lingua francese.

La liquidazione dei contributi verrà effettuata nei limiti dello stanziamento di bilancio relativo all'anno di presentazione e secondo l'ordine della suddetta graduatoria, che sarà approvata dal dirigente competente entro i termini previsti per la conclusione del procedimento.

ART. 7 - Concessione ed entità dei contributi

L'entità dei contributi è definita sulla base del voto finale di laurea come segue:

VOTO SU 110	ENTITA' DEI CONTRIBUTI
FINO A 90	€ 250,00
DA 91 A 98	€ 300,00
DA 99 A 104	€ 350,00
DA 105 A 109	€ 400,00
110	€ 450,00
110 E LODE	€ 500,00

Il diploma di specializzazione ed il dottorato di ricerca danno diritto all'erogazione del contributo nella misura massima sopraindicata.

Nel caso in cui una tesi sia stata redatta congiuntamente da due o più laureati il contributo sarà suddiviso equamente per il numero dei redattori ed erogato esclusivamente ai soggetti che hanno presentato la relativa domanda.